

Alle Legacoop regionali e territoriali

Ai settori produttivi di Legacoop

Alle Cooperative associate

Roma, 23 ottobre 2025

Oggetto: chiarimenti in ordine al rilascio del DURC di congruità nei casi in cui l'impresa non rientri nel comparto edile.

L'Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione V), affronta un tema cruciale per le aziende che operano a cavallo tra diversi settori, quali ad esempio le cooperative forestali: l'applicazione del **DURC di congruità** (Documento Unico di Regolarità Contributiva di congruità) alle **imprese che non rientrano nel comparto edile**.

Il quesito posto

La questione è stata sollevata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), che ha richiesto al Ministero di chiarire l'ambito di applicazione del sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata.

Il dubbio principale sollevato nell'interpello era duplice:

1. Se l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili e il conseguente assoggettamento alle verifiche connesse spetti **esclusivamente alle imprese inquadrare nel settore edile**, ovvero a quelle che svolgono tale attività **in modo prevalente**.
2. Se la disciplina sulla congruità **debba essere limitata solo alle imprese che applicano il CCNL Edilizia**, escludendo di fatto quelle che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, sono correttamente

inquadrate sotto un altro settore contrattuale, come ad esempio quello per **gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria**.

La funzione e l'ambito della congruità

Per rispondere al quesito, il Ministero ha innanzi tutto richiamato il contesto normativo. La verifica della congruità è stata introdotta nell'ordinamento con il chiaro scopo di contrastare il fenomeno del **lavoro sommerso e irregolare**, contrastando sia il ricorso al lavoro nero che alla contrattazione non comparativamente maggiormente rappresentativa.

Il rilascio del DURC di congruità è disciplinato dal **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143**. Tale decreto si riferisce specificamente all'"**incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile**", sia nei lavori pubblici che in quelli privati. La norma precisa che la verifica tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa, in particolare riguardo al "**valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa**", distinto dal valore complessivo dell'opera.

Il Ministero ha chiarito che l'oggetto della congruità è **esclusivamente lo "specifico intervento realizzato nel settore edile"** nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto. Questo significa che la verifica è mirata a stabilire se la manodopera impiegata nel cantiere, *limitatamente* agli interventi edili, sia quantitativamente adeguata. Di conseguenza, le attività che non rientrano nel settore edile (come la mera fornitura di materiale e/o manufatti), anche se connesse alla realizzazione dell'opera,

Distinzione tra Obbligo di Iscrizione e Obbligo di Verifica

Il punto cruciale della risposta ministeriale risiede dunque nella distinzione tra l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile e la funzione di verifica della congruità.

Il Ministero ha riaffermato l'orientamento consolidato – già espresso nelle circolari e negli interpelli precedenti (n. 5/2008, n. 56/2008 e n. 18/2012) – secondo cui **l'iscrizione alle Casse Edili** costituisce un onere per le sole aziende inquadrate nel **settore edile**. Anche la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che l'obbligo di iscrizione vige solo per le imprese che si occupano **prevalentemente di edilizia**. L'iscrizione, pertanto, è strettamente legata all'attività prevalente dell'impresa e al settore in cui essa opera.

Tuttavia, il Ministero ha precisato che la **funzione di verifica della congruità**, conferita alla Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM n. 143/2021, è esercitata in modo **autonomo rispetto all'obbligo di iscrizione**. Tale funzione si incentra specificamente sulle opere edili realizzate nell'ambito dell'appalto, a prescindere dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte.

Le Conclusioni Ministeriali

L'Amministrazione ha concluso che, data la distinzione tra la prevalenza dell'attività e l'effettiva realizzazione di lavori edili in cantiere, indipendentemente dall'applicazione contrattuale:

1. Le **imprese che svolgono prevalentemente attività edile** hanno sia l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa, sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati.
2. Le **imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile** (come le Cooperative forestali) non hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa. Esse hanno però l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità, ma tale obbligo è limitato ai **lavori edili eventualmente realizzati** nell'ambito del cantiere.

Tipologia di impresa	Attività prevalente sul cantiere	Obbligo iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa	Obbligo di richiedere il DURC di congruità
Impresa edile	Edile	Sì	Sì, per i lavori edili realizzati nel cantiere
Impresa non edile	Diversa da quella edile	No	Sì, limitatamente ai lavori edili eventualmente realizzati nel cantiere.

Il Ministero ha quindi stabilito che le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno **rilasciare il DURC di congruità** anche a queste imprese non iscritte, **senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione**, richiedendo unicamente il pagamento degli eventuali costi del servizio.